



REGIONE CALABRIA

## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA

Via Dante Alighieri 89900 Vibo Valentia – P. IVA 02866420793

UNITA' OPERATIVA PROGETTAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE

### **SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO**

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI **“LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IMPIANTISTICO, STRUTTURALE E TECNOLOGICO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO JAZZOLINO DI VIBO VALENTIA”**

L'anno duemiladodici addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Vibo Valentia  
tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, con sede in via Dante Alighieri – Vibo Valentia, (codice fiscale e Partita IVA 02866420793), nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, di seguito denominata semplicemente «Amministrazione committente ed il Professionista/Studio/Società \_\_\_\_\_ iscritto all'Albo \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ abilitato all'esercizio della professione ed in possesso dei requisiti di legge per l'espletamento dell'incarico, in seguito per brevità denominato “Affidatario”.

#### **Premesso**

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 1674/CS del 21 novembre 2012 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva nei confronti dell'A.T.I. tra ESSEBI Costruzioni di S. Baffa Srl e ED.I.TEC. Srl e Professionisti con capogruppo ing. Michele Mellace per la progettazione e l'esecuzione dei lavori in oggetto riportati;

Che per tale intervento è necessario procedere alla Direzione Lavori, al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione ed al collaudo amministrativo e statico in corso d'opera;

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 1747/CS in data 28/11/2012 si è stabilito di affidare a professionisti esterni l'attività suddetta ai sensi del comma 2 dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006;

Che con la medesima delibera sono stati individuati i professionisti da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 6 del D.Lgs n.163/2006;

Che nelle sedute di gara è risultata aggiudicataria \_\_\_\_\_

Che con deliberazione del \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'incarico in oggetto.

**CIO' PREMESSO**

## Si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. La presente convenzione ha ad oggetto l'incarico di direzione, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui in epigrafe. L'incarico deve essere espletato in stretto e costante rapporto con il Responsabile Unico del Procedimento, che fornirà, per quanto di sua competenza, le indicazioni necessarie e/o richieste per il suo assolvimento e metterà a disposizione il progetto dei lavori posto in gara. Nell'espletamento dell'incarico dovranno essere osservate le norme di buona tecnica e di assicurazione della qualità che disciplinano le attività di direzione e di coordinamento della sicurezza nella esecuzione di opere pubbliche, e nella fattispecie quelle che regolano dette attività in ambito sanitario, con particolare riguardo alle norme relative all'accreditamento delle strutture sanitarie calabresi di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del Presidente della G. R. n. 13 del 01.09.2009.

La direzione dei lavori sarà affidata ai seguenti Professionisti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge: (cognome, nome, titolo, numero di iscrizione all'Albo/Ordine di ..., data iscrizione, prestazioni affidate; per i raggruppamenti temporanei generalità giovane professionista).

Il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione sarà effettuato dall'Ing. /Geom./Per. Ind...(cognome, nome, titolo, numero di iscrizione all'Albo/Ordine di ..., data iscrizione) in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008.

### Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
3. Il tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

### Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

1. **Direzione e contabilità dei lavori.** La direzione dei lavori, espletata dai soggetti sopra menzionati, sarà effettuata con le modalità e secondo i profili di carattere organizzativo-funzionale esplicitati nella relazione metodologica facente parte dell'istanza di partecipazione ed allegata al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Le funzioni di direzione dei lavori dovranno, altresì, essere svolte nel rispetto di quanto stabilito dal Titolo VIII "Esecuzione dei lavori", Capo I "Direzione dei lavori" e Capo II "Esecuzione dei lavori" del DPR 207/2010 e s.m.i. che qui si intendono integralmente richiamate. La contabilità dei lavori sarà effettuata secondo nelle forme e modalità prescritte dal Titolo IX "Contabilità dei lavori", cui si fa espressamente rinvio.

In particolare la Direzione Lavori si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- Dovrà essere garantito, fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo l'assolvimento delle funzioni quale "direttore dei lavori", secondo quanto previsto dal D.lgs. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010 e inoltre da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili;

- Dovrà essere garantita l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio, in materia di adempimenti con l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed osservatorio, di pubblicità, di subappalto e subaffidamenti in genere, ecc.);
  - Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori, nonché aggiornata tempestivamente e, comunque, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
  - Dovrà essere, altresì, garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza del direttore dei lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, compresi quelli di competenza della direzione dei lavori relativamente all'eventuale collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo;
  - Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
  - Dovrà essere assicurata, se nell'esecuzione dell'opera si rendesse necessaria, nei limiti di cui all'art. 132 del codice, la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al responsabile del procedimento con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale nonché con un'evidenza algebrica dei costi derivanti dalla perizia e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, dovrà essere predisposta la perizia stessa. In tal caso, sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale vigente o valori di mercato per lavori analoghi, derivanti dalla sommatoria delle opere (variate ed invariate) esclusivamente con riferimento alla parte di opera totalmente riprogettata. Al predetto importo sarà detratta la percentuale di ribasso offerta per l'affidamento dell'incarico.
  - L'incaricato si obbliga a segnalare immediatamente al responsabile del procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del cantiere.;
2. **Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.** Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, espletato dal soggetto sopra menzionato, sarà effettuata con le modalità e secondo i profili di carattere organizzativo-funzionale esplicitati nella relazione tecnico-illustrativa facente parte dell'offerta tecnica ed allegata al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale dello stesso. Durante la realizzazione dell'opera il Coordinatore per la sicurezza è, altresì, tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 92, comma 1, lett. a), b), c), d), e), e, ove ne ricorrano i presupposti, comma 2, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., che qui si intendono integralmente richiamati.

In particolare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione si atterrà alle seguenti prescrizioni:

- Il coordinatore dovrà garantire al responsabile del procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del coordinatore proporre in bozza al responsabile del procedimento/responsabile dei lavori la comunicazione per la <notifica preliminare> di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
- Il coordinatore dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse;
- Il coordinatore dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al responsabile del procedimento;

- Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno due volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il responsabile dei lavori;
  - Il coordinatore verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al responsabile del procedimento/responsabile dei lavori;
  - Il coordinatore dovrà, altresì, garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il responsabile del procedimento, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.
  - Il coordinatore si obbliga infine a segnalare immediatamente al responsabile del procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del cantiere.
  - Il committente e il responsabile del procedimento/responsabile dei lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
3. L'importo della prestazione così come fissato nella deliberazione di approvazione di aggiudicazione definitiva di incarico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì obbligazioni contrattuali inderogabili le modalità esecutive del servizio e ogni altra condizione prevista nel presente disciplinare di incarico.
4. Sono escluse dall'incarico le prestazioni non individuate ai sensi del comma 1 e 2 e, in particolare, in quanto incompatibili con le prestazioni affidate con il presente contratto, le seguenti prestazioni:
- a) attività di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 fatte salve la collaborazione e la cooperazione con il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 2, comma 3, del presente contratto, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità;
  - c) collaudo statico di cui all'articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 2001;
  - d) collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 141 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

#### **Art. 4. (Proprietà degli elaborati e documenti)**

Tutti gli elaborati e documenti inerenti le attività di cui alla presente convenzione, comunque prodotti dall'affidatario per l'espletamento del presente incarico (relazioni, verbali, certificati, ecc. ) sono considerati riservati e, dopo l'approvazione da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, diverranno e resteranno di sua esclusiva proprietà, sicché essa potrà liberamente farne uso nei modi e tempi ritenuti più opportuni.

#### **Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)**

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente concernente la singola prestazione, e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione committente può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere ricondotte alla disciplina del presente articolo le seguenti prestazioni:
  - a) accatastamento o denuncia delle variazioni catastali del manufatto oggetto dell'intervento;

#### **Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)**

1. Il tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.
2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, copia di tutta la documentazione necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.
3. La documentazione di cui al comma 2 può essere altresì essere consultata liberamente dal tecnico incaricato, il quale può altresì farne altra copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.
4. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del tecnico incaricato, convengono:
  - a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfettaria, e con ciò il tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
  - b) che sono disapplicati sia gli articoli 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi parziali, che ogni altra disposizione della predetta legge e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa diverse da quella di architetti e ingegneri, che si trovino in contrasto con il presente contratto;

#### **Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)**

1. Il tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini, delle modalità e della conformità di quanto eseguito dall'impresa appaltatrice con quello previsto in progetto;
2. Nessuna variazione, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del tecnico incaricato.
3. Il tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del tecnico incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

#### **Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)**

1. Il termine per l'espletamento dell'incarico di direzione e contabilità dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, discende dal termine assegnato all'appaltatore per la ultimazione degli stessi, fissato in giorni 180 naturali, consecutivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, e dagli adempimenti posti dalla legge a carico del Direttore dei Lavori a seguito di tale ultimazione e fino al collaudo delle opere.
2. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

#### **Art. 9. (Penali)**

1. Nel caso di ritardi senza giustificato motivo e per cause indipendenti dalla volontà dell'Azienda Sanitaria Provinciale sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.
2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
5. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al tecnico incaricato.
6. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al tecnico incaricato.

#### **art. 10. Riservatezza, coordinamento, astensione**

1. Il tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. Il tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.
5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
6. Con la sottoscrizione del Contratto il tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 11. (Risoluzione del contratto)**

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o

inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. Il contratto può altresì essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
  - a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;
  - b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
  - c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
  - d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
  - e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
  - f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;
  - g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 8, comma 6, del d.P.R. n. 554 del 1999;
  - h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
  - i) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.
3. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

#### **Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di affidamento. Il tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
2. Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto ed in particolare alla deliberazione di aggiudicazione definitiva, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2233, primo comma, del Codice civile, e dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, come previste dal quadro economico all'interno delle spese tecniche generali, e pari ad **Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)** **compreso ogni onere ed accessorio;**

#### **Art. 13. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)**

1. Il corrispettivo, così come stabilito all'articolo 12 e diminuito delle penali di cui all'articolo 9, sarà pagato nel corso dei lavori, affidati a seguito delle procedure di legge, contestualmente ed in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori ed al conto finale. Gli stati di avanzamento dei lavori sono fissati ad € 300.000,00 (euro trecentomila virgola zero). La liquidazione delle fatture verrà effettuata sulla base di un'attestazione di regolare espletamento dell'attività, rilasciata dal RUP, entro 90 giorni ricevimento della stessa, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale dedicato alla commessa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, IBAN: .....intestato a ....., agenzia n.....di....., Via/Piazza..... Le persone autorizzate ad operare su detto conto corrente bancario sono i Signori: .....C.F..... L'affidatario, all'atto della sottoscrizione del presente contratto, dichiara di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 Agosto 2010 n. 136, utilizzando per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto il conto corrente bancario, le cui coordinate sono sopra riportate.

#### **Art. 14. (Conferimenti verbali)**

1. Il tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

#### **Art. 15. (Assicurazione)**

1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il tecnico incaricato dovrà presentare una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai servizi diretti ai sensi dei commi seguenti.
2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella direzione dei lavori che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione committente nuove spese o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a 30.000,00 euro, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
4. La mancata presentazione della polizza da parte del tecnico prima del verbale di consegna dei lavori esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi professionali.

#### **Art. 16. (Adempimenti legali)**

1. Il tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare :
  - a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
  - b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione del tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998;

#### **Articolo 17. (Subappalto; prestazioni di terzi)**

1. Ai sensi dell'articolo 118, c. 1, del decreto legs.vo n. 163/2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. L'affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d'una delle prestazioni accessorie non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.
3. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 90, comma 3, e dell'articolo 118, commi 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, **non è ammesso il subappalto.**

### **Art. 18. (Definizione delle controversie)**

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.
2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Vibo Valentia; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è **esclusa la competenza arbitrale**.

### **Art. 19. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 23, commi da 2 a 5, del presente contratto, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non sono previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, secondo periodo, della direttiva 2004/18/CE del 2004, e dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

### **Art. 20. (Domicilio, rappresentanza delle parti)**

1. Per tutti gli effetti della presente convenzione, il tecnico incaricato elegge il domicilio presso l'Azienda Sanitaria Provinciale n. 8 di Vibo Valentia, all'indirizzo via Dante Alighieri in Vibo Valentia..
2. Il tecnico incaricato individua:
  - a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il sig. \_\_\_\_\_, in qualità di responsabile Unico del Procedimento e dipendente dell'Unità Operativa Progettazione e gestione Attività Tecniche dell'Amministrazione committente.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

#### **Art. 21. (Disposizioni transitorie e finali)**

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al tecnico incaricato, nonché alle prestazioni effettivamente svolte e certificate da questa Stazione committente.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. E' ritenuta valida qualsiasi altra modalità di comunicazione all'incaricato dell'ordine di procedere ad eseguire le prestazioni oggetto dell'incarico.
4. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del tecnico incaricato.

Vibo Valentia, lì

Il tecnico incaricato:

Per l'Amministrazione committente  
Il Responsabile Unico del Procedimento